

Pubblicato il 14/05/2025

**N. 09237/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pillitu, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto questorile del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è
stata respinta l'istanza di rilascio dell'autorizzazione del porto di fucile per uso
sportivo impugnata, ed ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o
comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Questore di Roma del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui, previa notifica di preavviso di diniego, è stata respinta la istanza del ricorrente tesa al rilascio del porto di fucile per uso sportivo, presentata in data -OMISSIS-.

Il diniego si basa in sostanza su un episodio occorso in data -OMISSIS-, allorché il ricorrente veniva tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p., con successiva imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.G., poi cessato il -OMISSIS-.

In sede penale, l'interessato veniva assolto con sentenza n. -OMISSIS-/2019 del Tribunale di Tivoli, divenuta irrevocabile il -OMISSIS- 2019.

Nel ricorso, sono dedotti vari profili di illegittimità del provvedimento, quali la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.

In particolare, il ricorrente sottolinea: - l'intervenuta assoluzione; - che l'episodio del 2018 dovrebbe considerarsi isolato e determinato da un errore di fatto (dovuto alle condizioni di scarsa visibilità e assenza di qualificazione degli operanti, nonché in ragione dei numerosi furti occorsi nella zona ove si trovava l'immobile, versione che sarebbe stata ritenuta plausibile anche dai militari intervenuti, come i medesimi avrebbero confermato in sede dibattimentale) che lo avrebbe indotto a ritenere che quello da lui aggredito con un calcio non fosse un carabiniere ma un estraneo che voleva introdursi nella propria abitazione; - dopo essersi conto di aver colpito un agente di PG (causandogli peraltro lesioni lievissime), egli comunque si è dimostrato del tutto collaborativo, e la stessa madre ha poi negato di essere stata a sua volta

colpita; - l'assenza di altri vicende di carattere penale, l'inesistenza di carichi pendenti, e l'infondatezza di ogni presunzione di pericolosità; - la Questura avrebbe estrapolato in modo arbitrario solo alcuni passaggi della motivazione della sentenza senza svolgere in modo autonoma alcuna sufficiente istruttoria. Si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso. L'Amministrazione ha esposto che: - il ricorrente era già titolare di porto di fucile per uso sportivo dal 2016, e che questo è stato poi revocato in occasione del suo arresto di cui sopra; - in data -OMISSIS- erano stati proprio i suoi familiari a richiedere l'intervento delle Forze di Polizia, in quanto egli era in forte stato di agitazione e li minacciava, con ogni probabilità a causa di una eccessiva assunzione di alcolici, e per di più il medesimo schiaffeggiava la madre anche alla presenza dei militari intervenuti, e dava un forte calcio al petto a uno di questi, facendolo cadere e cagionandogli delle lesioni; - il medesimo è stato assolto per l'imputazione del reato di cui all'art. 337 C.P. perché il fatto non costituisce reato e di cui agli artt. 582, 585, 576 n.1 e 5 bis C.P., difettando la necessaria condizione di procedibilità.

Alla udienza straordinaria del 14 marzo 2025 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Dai documenti in atti, dalla sentenza e dai verbali di udienza penale (assunzione di prove testimoniali) emerge comunque che la sorella del ricorrente, nell'episodio posto alla base delle motivazioni del provvedimento impugnato, aveva chiamato i carabinieri perché il medesimo era andato in escandescenza e minacciava i propri familiari.

Risulta inoltre che probabilmente il suo stato di alterazione era dovuto anche all'assunzione in eccesso di sostanze alcoliche (uno dei carabinieri lo ha dedotto dall'odore oltre che dal comportamento).

Lo stesso carabiniere intervenuto per primo ha riferito di un comportamento quantomeno aggressivo nei confronti della madre; e il medesimo nella fase iniziale dell'intervento, pur essendo in divisa, è stato colpito al petto con un calcio che lo faceva cadere per le scale.

Il Tribunale ordinario, con la sentenza citata, ha assolto il ricorrente, quanto alla resistenza a pubblico ufficiale, per mancanza dell'elemento soggettivo (non essendovi certezza che l'imputato si fosse accorto che si trattasse di carabinieri; il medesimo avrebbe riferito poi agli stessi che credeva fosse il cognato, mentre in altra occasione ha dichiarato che credeva che potessero essere dei ladri o comunque malintenzionati); quanto alle lesioni, la sentenza di improcedibilità è motivata con riferimento alla mancanza della querela della parte offesa.

Essendo questi i fatti emergenti dal giudizio penale, ai fini del provvedimento di polizia amministrativa, di cui si discute in questa sede, non appare che l'Autorità di PS li abbia travisati o via abbia tratto conclusioni non coerenti in ordine alla non affidabilità del ricorrente stesso all'esito del giudizio di prognosi sul non abuso della licenza richiesta.

Appare difetti manifesto un comportamento violento e aggressivo, che ha generato timore e preoccupazione nei suoi familiari (altrimenti non avrebbero chiamato i carabinieri).

Nella sentenza penale poi egli è stato assolto per il delitto di resistenza a p.u. restando irrisolto il dubbio in ordine alla consapevolezza da parte sua che stesse colpendo il carabiniere.

Ciò tuttavia non esclude l'oggettività di un comportamento aggressivo, proprio perché, come pure emerge dagli atti, il Carabiniere (o chiunque lui credeva potesse essere) non aveva un comportamento aggressivo e lo stava chiamando per nome.

Tutti questi elementi, alla luce del diverso criterio probatorio (più probabile che non), del giudizio meramente prognostico e probabilistico, e della tutela anticipata per l'ordine e la sicurezza pubblica che il controllo sull'uso delle armi impone, giustificano ampiamente le valutazioni compiute dall'Amministrazione in ordine alla non piena affidabilità del ricorrente, avendo comunque manifestato un comportamento in grado di suscitare fondati dubbi sulla possibilità di abuso delle armi.

Come noto, infatti, per il conseguimento e quindi per il mantenimento della titolarità della licenza per porto d'armi, occorre una valutazione dell'Amministrazione particolarmente attenta e prudente, finalizzata a salvaguardare le preminenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica e del vivere civile e ciò giustifica l'adozione di provvedimenti interdittivi nei confronti di soggetti nella cui condotta sono ravvisabili - secondo la discrezionale e non irragionevole valutazione dell'autorità competente - elementi comunque sintomatici della possibilità di abuso delle armi, inteso in senso lato (Tar Ancona sentenza 323 del 2022).

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Balloriani, Presidente FF, Estensore

Francesco Elefante, Consigliere

Paolo Fusaro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Massimiliano Balloriani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.